

## ALLEGATO 1

### SINTESI DELLA EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CENTRI DI RACCOLTA

Il secondo correttivo del TUA, (D.Lgs. 4/08), aveva introdotto, nell'ambito dell'art 183, comma 1, lettera cc), la definizione di *'centro di raccolta'* (CdR) come *"area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento"* e aveva demandato, ad un successivo decreto del Ministero dell'Ambiente, la definizione della regolamentazione tecnica e del regime amministrativo dei suddetti centri.

Con il Decreto attuativo 8 aprile 2008, il Ministro dell'Ambiente aveva, pertanto, fissato i requisiti tecnico-gestionali, amministrativi e autorizzativi dei CdR, mediante l'introduzione, in sostanza, di un regime semplificato per le cd. "eco-piazzole" che configurava le attività ivi effettuate come attività di "raccolta" (anziché di "stoccaggio").e aveva disposto che i gestori di tali centri fossero soggetti all'iscrizione all'Albo gestori Ambientali, anziché all'obbligo di autorizzazione regionale o provinciale.

La disciplina stabilita dal decreto aveva quindi trovato completamento con la Deliberazione dell'Albo del 29 luglio 2008 che aveva definito i criteri, le condizioni e le modalità per l'iscrizione dei gestori dei CdR alla nuova sottocategoria di *"Gestione centri di raccolta"* dello stesso Albo. Era stata comunque prevista una specifica disciplina transitoria per salvaguardare le attività dei CdR esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Nel mese di ottobre scorso il Ministero dell'Ambiente aveva reso noto che il D.M. 8 aprile 2008 era stato pubblicato senza il parere preventivo di legittimità della Corte dei Conti e quindi risultava di fatto "non operativo". Successivamente il decreto è stato registrato e il vizio è stato sanato; tuttavia, per quanto riguarda la Delibera del Comitato dell'Albo, si è reso necessario il ritiro in autotutela, per mancanza di fondamento giuridico al momento della sua emanazione (v. successiva Delibera Albo 25 novembre 2008), con conseguente sospensione delle scadenze previste dal decreto. Con successiva nota del 20 novembre 2008 l'U.L. del Ministero aveva poi annunciato la revisione del Decreto in relazione ad alcune criticità rilevate dagli operatori del settore e dalle amministrazioni.

A tale riguardo, in particolare, FISE Assoambiente, unitamente a Federambiente ed ANCI, nel mese di ottobre scorso aveva presentato al Ministero dell'Ambiente specifiche proposte, elaborate a seguito di incontri associativi promossi congiuntamente sulla materia, per meglio disciplinare gli aspetti tecnico-procedurali previsti dal decreto.

Il decreto di cui all'oggetto, pertanto, anche a seguito degli interventi associativi effettuati, ha riportato alcune modifiche migliorative rispetto alla precedente versione, sintetizzate nella presente circolare.

Informiamo infine che il Comitato dell'Albo sta definendo, a seguito della recente pubblicazione della modifica del decreto di cui all'oggetto, la delibera di attuazione ivi prevista che, nella sostanza, ricalca quella già pubblicata nel luglio dello scorso anno e, come manifestato dallo stesso Albo con il provvedimento di revoca della delibera in questione, non graverà con adempimenti ripetitivi quanti avevano già presentato domanda di iscrizione ai sensi della delibera revocata.

#### SEDE

00144 Roma  
Via del Poggio Laurentino, 11  
Tel. 06 99 69 579  
Fax 06 59 19 955  
unire@fise.org

#### Ufficio

di Rappresentanza  
20123 Milano  
Via di Santa Marta, 18  
Tel. 02 80 14 28  
Fax 02 86 915 429

[www.fise.org](http://www.fise.org)